


COMUNE DI VALLECROSA

Provincia di Imperia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DEL 28/10/2009 N° 48

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA CREMAZIONE, L’AFFIDAMENTO, LA CONSERVAZIONE E LA DISPERSIONE DELLE CENERI DERIVANTI DALLA CREMAZIONE DEI DEFUNTI.	ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune il giorno <u>09.11.2009</u> e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al giorno <u>24.11.2009</u>
L’anno duemilanove addì ventotto del mese di ottobre , alle ore 19:30 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE che Vice il Presidente riferisce di avere convocato nei modi e termini di legge.	Vallecrosia, li <u>09.11.2009</u> Il Segretario Generale CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO - 

Consiglieri	Presenti	Assenti	Estremi di esecutività
POLITI Avv. ROBERTA	==	Si	
CROESE Dott. SILVANO	Si	==	
BIASI Geom. ARMANDO	Si	==	
TURONE Geom. TEODORO	Si	==	
BALBIS GRAZIANO	==	si	
PERETTI GIANFRANCO	Si	==	
RONDELLI LUCIANA	Si	==	
GIACOBBE Dott. ROCCO	Si	==	
URCIUOLI VITTORIO	Si	==	
BERTUCCI NELSA	Si	==	
MORESCHI NAZARENO	Si	==	
BECAGLI FULVIO	==	Si	
AMELIA Dott. SALVATORE	Si	==	
PERRI FABIO	==	Si	
ESPUGNATO DOMENICA	Si	==	
FERRERO Dott. ENRICO	Si	==	
LANTERI GIAN PAOLO	Si	==	
	13	4	

Assiste il Segretario Com.le CITINO ZUCCO Dott. FRANCESCO.

Il Sig. GIACOBBE Dott. ROCCO - Vice Presidente – assume la presidenza e constatata la validità della seduta dichiara aperta la discussione sulla pratica in oggetto.

PUNTO N. 03 DELL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Approvazione del Regolamento per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Entra il Consigliere BALBIS. I consiglieri presenti sono n. 14 (quattordici).

L'Assessore Turone illustra la proposta di deliberazione.

Amelia si dichiara favorevole, anche a nome del suo Gruppo.

Ferrero dichiara di ritenere positiva l'adozione di un regolamento in una materia molto sensibile. Il regolamento costituisce senza dubbio uno strumento utile per chiarire molti aspetti legati alla cremazione. Ribadisce quanto già esposto in Commissione, relativamente all'eliminazione della norma regolamentare che prevede l'apposizione della marca da bollo sull'istanza per ottenere l'autorizzazione alla cremazione. Prende atto di quanto comunicato dagli Uffici comunali in ordine all'obbligatorietà per legge dell'imposta.

La proposta viene quindi approvata con votazione unanime, espressa per alzata di mano.

Dopo di che,

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA:

- la Legge 130 del 30.3.2001 con la quale sono state introdotte nuove disposizioni in ordine alla cremazione, alla dispersione delle ceneri, o alternativamente, alla tumulazione, all'interramento e all'affidamento delle stesse ai familiari, nel rispetto della volontà del defunto;
- la Legge Regionale n°24 del 04/07/2007 con la quale sono state disposte norme in materia di cremazione, affidamento ceneri, dispersione ceneri, informazioni ai cittadini e relative disposizioni attuative;
- la successiva Legge della Regione Liguria n. 4 del 11.3.2008 con la quale sono state apportate modifiche alla legge regionale n.24/2007, predetta;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 11.3.2008 della Regione Liguria in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri);

ATTESA la necessità di dare attuazione alle predette prescrizioni adeguando, di conseguenza, la vigente normativa regolamentare comunale in materia di polizia mortuaria;

VISTO lo schema di Regolamento per la cremazione, l'affidamento, la conservazione, e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti con l'allegata planimetria relativa alla localizzazione degli spazi destinati alla dispersione delle ceneri all'interno dell'area cimiteriale redatta dall'Ufficio tecnico Comunale in data 10/06/2009;

RILEVATO che il presente provvedimento è stato esaminato dalla competente Commissione Consiliare, nella seduta del 23/09/2009, aggiornata al 15/10/2009;



VISTO l'art. 12, comma 2, lett. a) del vigente Statuto Comunale;

DATO ATTO che è stato acquisito il parere preliminare previsto dall'Art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

DATO ATTO che il presente provvedimento, non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata per cui non si rende necessario il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

VISTO il T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n°267;

VISTO l'esito della votazione sopra riportato,

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** il Regolamento per la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti e l'allegata planimetria relativa alla localizzazione degli spazi destinati alla dispersione delle ceneri all'interno dell'area cimiteriale redatta dall'Ufficio tecnico Comunale in data 10/06/2009;
- 2. DI STABILIRE** che il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo al termine della prima pubblicazione.

**** *** ****

IL VICEPRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. GIACOBBE ROCCO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Francesco CITINO ZUCCO





COMUNE DI VALLECROSA
Provincia di Imperia
SETTORE DEMOGRAFICO
SERVIZIO CIMITERI E POLIZIA MORTUARIA

SECRETARIO COMUNALE



**Regolamento per la cremazione, l'affidamento,
la conservazione e la dispersione delle ceneri
derivanti dalla cremazione dei defunti.**

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 28.10.09, esecutiva.



SOMMARIO

PREMESSA

Art. 1 - Oggetto e finalità

PARTE PRIMA - CREMAZIONE

Art. 2 - Sistema autorizzatorio

a. cremazione di cadaveri

b. cremazione di resti mortali

c. sepoltura e cremazione di parti anatomiche riconoscibili

d. cremazione di ossa contenute nell'ossario comune

PARTE SECONDA - CENERI

Art. 3. - Destinazione delle ceneri

a. provenienti dalla cremazione di cadaveri

b. provenienti dalla cremazione di resti mortali

c. provenienti dalla cremazione di parti anatomiche riconoscibili

d. provenienti dalla cremazione delle ossa dell'ossario comune

PARTE TERZA - AFFIDAMENTO

Art. 4 - Affidamento delle ceneri

a. volontà del defunto

b. soggetto affidatario

c. autorizzazione all'affidamento

d. decesso dell'affidatario

e. registro degli affidamenti.

f. luogo della conservazione

g. controlli

PARTE QUARTA - DISPERSIONE

Art. 5 - Dispersione delle ceneri

a. volontà del defunto

b. incaricato della dispersione

c. autorizzazione alla dispersione

d. modalità di dispersione

e. luoghi di dispersione delle ceneri

f. registro delle dispersioni

g. smaltimento dell'urna

PARTE QUINTA - INTERRAMENTO

Art. 6 – Interramento delle ceneri

a. dispersione in urna biodegradabile

b. interramento in urna non biodegradabile

c. caratteristiche delle fosse di interramento

PARTE SESTA – NORME FINALI

Art. 7 - Senso comunitario della morte.

Art. 8 - Nuove opere per la dispersione

Art. 9 - Sanzioni

Art. 10 - Informazione ai cittadini

Art. 11 - Imposta di bollo

Art. 12 - Modulistica

Art. 13 - Tempi di erogazione del servizio

Art. 14 – Norme finali



PREMESSA

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1. Il presente regolamento disciplina la cremazione, l'affidamento, la conservazione e la dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti nell'ambito dei principi di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri) e alla Legge Regione Liguria n. 24 del 4 luglio 2007 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri), alla successiva Legge Regionale di modifica n. 4 dell' 11 marzo 2008 e al successivo Regolamento Regionale n. 1 dell'11 marzo 2008.
2. Richiama altresì le norme e direttive compatibili di cui al DPR 285/90 (ordinamento di polizia mortuaria), alle Circ. MS 24/93 e MS n° 10/98 e al DPR 254/03 (regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari).
3. Il presente Regolamento, per i suddetti aspetti connessi al decesso, in linea con la normativa vigente, ha il fine di salvaguardare i diritti di ogni persona, la dignità e la libertà di scelta, le convinzioni religiose e culturali, il diritto ad una corretta e adeguata informazione.
4. Il presente regolamento integra il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

PARTE PRIMA – CREMAZIONE

Art. 2 - Sistema autorizzatorio.

a. Cremazione di cadaveri.

1. La cremazione di ciascun cadavere – a mente della L. 130/01 – deve essere autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso sulla base della volontà espressa dal defunto attraverso una delle seguenti modalità:
 - a) disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
 - b) iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione vale anche contro il parere dei familiari.
2. In mancanza della disposizione testamentaria o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, volontà del coniuge del defunto o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi manifestata al Comune di decesso o di residenza;
3. Volontà manifestata dal tutore nel caso di minore o persona interdetta.
4. Per coloro i quali al momento della morte risultino iscritti ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti, la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione, così come la certificazione della regolarità dell'iscrizione, fino al momento del decesso.
5. In presenza di volontà testamentaria espressa dal defunto l'esecutore testamentario è tenuto, anche contro la volontà dei familiari, a richiedere l'autorizzazione alla cremazione.
6. Nel caso in cui nel testamento non sia indicato l'esecutore testamentario, i familiari devono rispettare e dare attuazione alla volontà del defunto di essere cremato.
7. Deve essere resa attestazione del competente servizio dell'ASL che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o che le stesse sono state rimosse a cura e spese dei familiari.
8. L'autorizzazione alla cremazione di un cadavere non può essere concessa se la richiesta non sia corredata dal certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, ai sensi della L. 130/01 art. 3 comma 1. lett a). La dichiarazione resa, su carta libera, è consegnata all'Ufficiale di Stato Civile che si accerta



della identità dei dichiaranti nei modi di legge o fatta pervenire allo stesso per via postale, telefax o per via telematica nelle forme consentite dalla legge.

9. In caso di cremazione postuma di cadavere preventivamente sepolto, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal Comune di decesso.

b. Cremazione di resti mortali.

1. Le ossa ed i resti mortali inconsunti rinvenuti in occasione di esumazioni ordinarie dopo un periodo di 10 anni od estumulazioni dopo un periodo di 30/40 anni, possono essere avviati alla cremazione a richiesta degli aventi titolo, previa autorizzazione dell'Ufficiale di Stato Civile.

2. La rinumazione o la cremazione di resti mortali inconsunti è disposta d'ufficio, secondo le necessità del caso, ad accertata irreperibilità dei familiari o disinteresse, così configurato a seguito di mancanza di disposizioni in occasione della scadenza delle sepolture.

3. In caso di comprovata insufficienza di sepolture nel cimitero l'Autorità comunale, sentita l'ASL territorialmente competente, dispone la cremazione dei resti mortali, dopo aver informato la cittadinanza con pubbliche affissioni, in merito:

- alle circostanze rilevate;
- al periodo di effettuazione delle cremazioni;
- del luogo di deposito temporaneo delle ceneri, anche ai fini della loro destinazione finale, a richiesta degli aventi titolo.

Decorsi sei mesi di deposito temporaneo le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

4. Per la cremazione dei resti mortali inconsunti rinvenuti a seguito di esumazione od estumulazione ordinaria e per quelle disposte per insufficienza di sepolture non è necessaria la documentazione comprovante l'esclusione del sospetto di morte dovuta a reato, prevista dai commi 4 e 5 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, Regolamento di Polizia Mortuaria, e successive modificazioni.

5. Per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dal competente ufficio del comune in cui sono esumati o estumulati.

c. Sepoltura e cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

1. Per la sepoltura o la cremazione in cimitero di parti anatomiche riconoscibili, le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione sono rilasciate dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

2. In caso di amputazione, le parti anatomiche riconoscibili sono avviate a sepoltura o a cremazione a cura della struttura sanitaria che ha curato la persona amputata.

3. La persona amputata può chiedere, espressamente, che la parte anatomica riconoscibile venga tumulata, inumata o cremata con diversa modalità. In tale caso la richiesta deve avvenire e deve essere inoltrata all'ufficio preposto della Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, attraverso la struttura sanitaria di cura e ricovero, non oltre le 48 ore dall'amputazione.

d. Cremazione di ossa contenute nell'ossario comune.

1. La cremazione delle ossa contenute in ossario comune è disposta dall'Ufficiale di Stato Civile.

PARTE SECONDA - CENERI

Art. 3 – Destinazione delle ceneri.

a. Provenienti dalla cremazione di cadaveri.

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione, possono:

a) essere conservate nelle cellette-ossario disponibili nel Cimitero Comunale di destinazione o interrate con un'urna non biodegradabile in apposita area del cimitero stesso, stipulando apposito contratto presso gli uffici della direzione cimiteriale;

b) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura contrattualizzata, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti;



- c) essere trasferite per analoghe destinazioni presso cimiteri di altri comuni;
 - d) essere affidate per la conservazione a persone, enti, associazioni;
 - e) essere disperse nei luoghi di cui al successivo art. 5;
 - f) essere disperse nel "Campo della memoria" del cimitero comunale;
 - g) essere inumate con un'urna biodegradabile in apposito spazio cimiteriale per una lenta dispersione;
 - h) essere conservate nel cinerario comune in forma anonima e collettiva;
 - i) è previsto un deposito provvisorio gratuito delle ceneri di durata non superiore a sei mesi; trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.
2. Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, vengono disperse nel cinerario comune.

b. Provenienti dalla cremazione di resti mortali.

1. Le ceneri, diligentemente raccolte in apposita urna cineraria sigillata che deve riportare in modo chiaro e preciso i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione, possono:

- a) essere conservate nelle cellette-ossario disponibili nel cimitero comunale di destinazione o interrate con un'urna non biodegradabile in apposita area del cimitero stesso, stipulando apposito contratto presso l'ufficio servizi cimiteriali comunale;
 - b) essere sistemate, fino alla scadenza della concessione esistente, in sepoltura contrattualizzata, anche in presenza di un feretro o di altre ceneri o resti;
 - c) essere trasferite per analoghe destinazioni presso altri cimiteri comunali o di altri comuni;
 - d) essere conservate nel cinerario comune;
 - e) è previsto un deposito provvisorio gratuito delle ceneri non superiore a sei mesi; trascorso tale termine senza che le procedure per l'affido o per la dispersione siano concluse, trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nell'albo pretorio, sono avviate d'ufficio al cinerario comune.
2. Le ceneri, se non altrimenti disposto dai familiari, vengono disperse nel cinerario comune.

c. Provenienti dalla cremazione di parti anatomiche riconoscibili.

1. Come al punto a;

d. Provenienti dalla cremazione di ossa dell'ossario comune.

1. Le ceneri sono conservate esclusivamente nel cinerario comune.

PARTE TERZA - AFFIDAMENTO

Art. 4 - Affidamento delle ceneri.

a. Volontà del defunto.

1. La scelta dell'affidamento dell'urna contenente le ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in una delle seguenti modalità:

- a) disposizione testamentaria;
- b) dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, di associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;
- c) auto dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 commi 1-2-3;
- d) dichiarazione resa all'Ufficiale di Stato Civile dai familiari di cui al precedente art. 2, punto a.2 in merito alla volontà espressa verbalmente in vita dal defunto relativamente all'affidamento delle proprie ceneri.

b. Soggetto affidatario.

1. Nel rispetto della volontà del defunto, soggetto affidatario dell'urna può essere qualunque persona, ente, associazione liberamente scelta dal defunto.

2. L'urna non può essere affidata, neppure temporaneamente, ad altre persone, se non intervenga specifica autorizzazione dell'autorità comunale e specifico processo di verbale a persona legittimata a custodire l'urna.



3. Il soggetto individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri presenta un'istanza di affidamento nella quale dovranno essere indicati:

- a) i dati anagrafici e la residenza del richiedente;
- b) la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- c) il luogo e le modalità di conservazione e l'eventuale persona diversa a cui è consentita la consegna dell'urna sigillata e che sottoscrive il verbale di consegna;
- d) la conoscenza delle norme circa i reati possibili collegati alla profanazione dell'urna ed alla dispersione delle ceneri non autorizzata;
- e) l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso dalla residenza.

c. Autorizzazione all'affidamento.

1. L'autorizzazione all'affidamento dell'urna cineraria è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di tumulazione dei resti e delle ceneri.
2. Qualora l'affidatario, decida di trasferire le ceneri in altro Comune è necessario richiedere un nuovo atto di affidamento da parte del nuovo Comune.
3. L'autorizzazione dovrà contenere le prescrizioni alle quali dovrà attenersi l'affidatario nella conservazione dell'urna, ivi inclusa l'eventuale variazione del luogo di conservazione della stessa, qualora quello individuato dai richiedenti non appaia adeguato sia in riferimento alla "pietas" nei confronti dei defunti, che per quanto concerne la sicurezza dell'urna stessa.
4. Possono essere autorizzati affidamenti di ceneri tumulate nei cimiteri comunali antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento;

d. Decesso dell'affidatario.

1. In caso di decesso dell'affidatario potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento, sempre nel rispetto della volontà del defunto delle cui ceneri si tratta, o altrimenti l'urna dovrà essere restituita al cimitero che, se non diversamente disposto dagli aventi titolo, provvederà alla dispersione nel cinerario comune.

e. Registro degli affidamenti.

1. Nel cimitero è istituito il registro delle ceneri affidate e disperse in cui sono annotati in ordine cronologico gli affidamenti e le dispersioni delle ceneri .
2. Il personale preposto all'ufficio servizi cimiteriali comunali cura la redazione del verbale di affidamento o di dispersione delle ceneri nel quale sono indicati i dati identificativi del defunto, gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati anagrafici dell'affidatario e gli estremi identificativi del luogo di localizzazione dell'urna. Tale verbale, che riporta la data e il numero progressivo del registro, è redatto in triplice copia di cui una è conservata nel comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio e un'altra dall'affidatario dell'urna la quale ultima, in caso di trasporto, costituisce documento di accompagnamento.

f. Luogo della conservazione.

1. L'urna contenente le ceneri è di norma localizzata nella residenza dell'affidatario il quale, previa comunicazione al comune di residenza, può detenerla anche nel proprio domicilio.
2. L'affidatario che trasferisca la propria residenza o che cambi collocazione dell'urna cineraria è tenuto a darne comunicazione al competente ufficio comunale entro 5 giorni dal trasferimento. In tal caso si procede ad aggiornamento del verbale di affidamento di cui al precedente punto a. 2.
3. L'urna cineraria deve essere riposta in apposita nicchia muraria o in armadio, fissato al pavimento o al muro, idoneamente protetti da apposita apertura e situati sia all'interno dell'abitazione che nelle sue pertinenze.
4. Nel caso in cui ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 24 del 2007, l'affidatario dell'urna cineraria o i suoi eredi intendano recedere dall'affidamento, gli stessi possono provvedere alla tumulazione in loculo cinerario o all'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile oppure alla dispersione secondo quanto previsto dall'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2007. In caso di affidamento a più soggetti, la rinuncia di un soggetto non implica anche la rinuncia degli altri affidatari.



5. Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni necessarie, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche, stabilite per il trasporto delle salme ai sensi del DPR 10.9.1990, n. 285 (approvazione regolamento di polizia mortuaria), salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria competente.

6. Il coniuge o in difetto, il parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del c.c. ovvero in caso di concorso di più parenti dello stesso grado, la maggioranza assoluta di essi, può chiedere, nel rispetto della volontà espressa dal defunto, alternativamente: la tumulazione, l'interramento nel cimitero con un'urna non biodegradabile, l'affidamento ovvero la dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 24 del 2007.

g. Controlli.

1. Il personale appositamente incaricato può procedere, in qualsiasi momento, a controlli, anche periodici, sull'effettiva collocazione e sulle modalità di conservazione dell'urna contenente le ceneri nel luogo indicato dal familiare.

2. In caso si riscontrino violazioni alle prescrizioni impartite nell'autorizzazione, salvo l'applicazione delle sanzioni previste dal successivo art. 8 e sempre che il fatto non costituisca reato ai sensi dell'art. 411 Codice Penale, l'Amministrazione Comunale, eventualmente previa diffida formale all'affidatario contenente un termine per la regolarizzazione, si riserva di revocare l'autorizzazione già rilasciata imponendo il trasferimento dell'urna presso il cimitero comunale principale.

PARTE QUARTA - DISPERSIONE

Art. 5 - Dispersione delle ceneri.

a. Volontà del defunto.

1. La scelta della dispersione delle ceneri è rimessa alla volontà del defunto manifestata in vita come segue:

a. disposizione testamentaria, tranne i casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria all'affidamento fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;

b. dichiarazione, certificata dal presidente, resa, al momento dell'iscrizione o successivamente, ad associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statuari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati;

c. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa davanti all'Ufficiale di Stato Civile ai sensi dell'art. 47 DPR 445 del 28/12/2000 comma 1-2-3 attestante la volontà del defunto di essere disperso.

b. Incaricato della dispersione.

1. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto nella sua manifestazione di volontà. Qualora la persona indicata fosse indisponibile o impossibilitata all'esecuzione, o in mancanza di espressa indicazione da parte del defunto, sono titolati all'esecuzione della dispersione nell'ordine:

a) coniuge,

b) figli,

c) altri familiari aventi diritto,

d) esecutore testamentario,

e) legale rappresentante della associazione per la cremazione a cui il defunto era iscritto,

f) personale appositamente autorizzato dal comune che esercita l'attività funebre.

c. Autorizzazione alla dispersione.

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è concessa dall'Ufficiale dello Stato Civile per le persone decedute nel territorio comunale.

2. Può essere altresì autorizzata la dispersione di ceneri che pervengono da altri comuni e di quelle tumulate nei cimiteri cittadini antecedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, purché di defunti deceduti in data successiva al 25 marzo 2007, se pur deceduti in altri comuni, fatta salva l'espressa manifestazione di volontà del defunto risultante da testamento o da altra dichiarazione scritta successiva, secondo le modalità dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 2007.



3. La dispersione autorizzata dal Comune di Vallecrosia può avvenire esclusivamente in Liguria. Tuttavia, nel caso in cui la dispersione debba aver luogo in territorio di altro comune della Regione Liguria, l'autorizzazione potrà essere concessa solo dopo aver acquisito, a cura dei richiedenti, il nulla osta dal Comune in cui viene effettuata la dispersione;

La dispersione può essere autorizzata anche in Comune non appartenente alla Regione Liguria purché la Regione di appartenenza del comune di dispersione lo consenta e venga prodotta l'autorizzazione del comune di dispersione.

Per le dispersioni all'estero occorre produrre, oltre la documentazione di rito, anche il nulla osta del Console straniero in Italia o del Console italiano all'estero alla dispersione delle ceneri nel paese estero.

4. E' autorizzata la traslazione delle ceneri al comune competente territorialmente quando la dispersione è richiesta su ambiti territoriali diversi da quello regionale.

5. Chi richiede l'autorizzazione alla dispersione deve presentare apposita domanda, documentando la volontà del defunto ed indicando il luogo della dispersione, anche presentando eventuali supporti cartografici e/o fotografici e, in caso di dispersione in mare, in aree private, consegnando dichiarazione scritta di assenso del proprietario, o aree demaniali autorizzate.

d. Modalità della dispersione.

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 24 del 2007, è effettuata esclusivamente in presenza del soggetto incaricato dal comune in cui è effettuata la dispersione. La dispersione è annotata in un'apposita sezione del registro dell'affidamento tenuto dal comune di decesso nel quale sono indicati: gli estremi dell'autorizzazione alla cremazione, i dati identificativi del soggetto autorizzato alla dispersione nonché il luogo, la data e l'ora in cui avviene la dispersione e il nulla osta del comune di dispersione, ovvero quello di decesso.

2. Qualora le ultime volontà del defunto prevedano la dispersione per affondamento o interrimento dall'urna contenenti le ceneri, queste ultime sono raccolte in apposita urna cineraria in materiale biodegradabile, con impressi i dati anagrafici e identificativi del defunto, la data del decesso e quella dell'avvenuta cremazione.

3. Nei casi di interrimento dell'urna cineraria si osserveranno le modalità del successivo art. 6.

e. Luoghi di dispersione delle ceneri.

1. Nel territorio del Comune di Vallecrosia la dispersione è consentita nei seguenti luoghi:

a) nel cinerario comune presente nel cimitero comunale di Via Roma per la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri;

b) interrimento in urna biodegradabile in area cimiteriale dedicata;

c) nel "Campo della memoria" all'interno del cimitero comunale di Via Roma;

d) in mare ad oltre trecento metri dalla costa, dalla riva o dal porto più vicino, in zone libere da natanti e manufatti. La dispersione delle ceneri in mare non è consentita nei tratti soggetti a campionamenti per l'idoneità alla balneazione quando gli stessi vengono effettuati.

e) in aree private all'aperto con il consenso dei proprietari, senza finalità di lucro. E' vietata, la dispersione in tutte le zone di rispetto dei punti di captazione o derivazione, di salvaguardia, delle acque superficiali, sotterranee, di falda o di pozzo destinate al consumo umano. La dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 285/1992 (nuovo codice della strada). La dispersione delle ceneri in aree private all'aperto, in montagna o in collina deve avvenire a non meno di 50 metri di distanza da manufatti stabili e a non meno di 50 metri dal perimetro di demarcazione di strada regolarmente percorribili.

f) in aree naturali demaniali o soggette a particolari forme di tutela, con le modalità prescritte dall'Autorità amministrativa competente.

3. I corsi d'acqua e gli specchi d'acqua presenti nel territorio comunale non sono equiparabili ai fiumi e laghi di cui all'art. 3 della legge 130/2001 e pertanto non vi è consentita la dispersione delle ceneri.



f. Registro delle dispersioni.

1. Presso gli uffici comunali è predisposto apposito registro cimiteriale nel quale dovranno essere annotati i dati anagrafici del defunto le cui ceneri sono state disperse, il luogo della dispersione e quello dell'esecutore della dispersione.

g. Smaltimento dell'urna.

1. Dopo la dispersione delle ceneri l'urna cineraria può essere riconsegnata al cimitero, che provvederà allo smaltimento.

PARTE QUINTA- INTERRAMENTO

Art. 6 - Interramento delle ceneri.

a. Dispersione mediante interramento delle ceneri in urna biodegradabile.

1. L'interramento delle ceneri, per una lenta dispersione, è consentita solo in area cimiteriale.
2. All'interno dei cimiteri comunali vengono predisposti appositi spazi destinati all'interramento delle ceneri. Non è consentita l'inumazione delle ceneri in spazi diversi.
3. Le urne per la dispersione delle ceneri mediante interramento dovranno avere dimensioni minime di cm. 30x cm. 30 x cm. 30 e massime di cm. 40 x cm. 40 x cm. 40 ed essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione di cinque anni.
4. E' consentita la dispersione delle ceneri mediante interramento nello spazio destinato a fossa di inumazione, in presenza di defunto applicando le medesime regole delle sepolture privilegiate, compresa la durata.
5. La durata della permanenza della targhetta indicante le generalità del defunto è fissata in cinque anni. Alla scadenza dei cinque anni, trattandosi di una forma di dispersione e non dovendo quindi procedere ad operazioni di esumazione, nessun avviso dovrà essere collocato in prossimità del campo. La fossa potrà essere riutilizzata per l'interramento di altre ceneri.
6. Le urne destinate all'inumazione deve essere costituita di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo di inumazione.

b. Interramento delle ceneri in urna non biodegradabile.

1. E' consentito l'interramento di ceneri nell'apposito spazio nei campi di inumazione individuato dall'Amministrazione Comunale applicando le medesime regole delle sepolture privilegiate per la durata massima di dieci anni.
2. E' consentita la coinumazione di ceneri nella stessa fossa di inumazione di defunto, applicando le stesse regole delle sepolture private, compresa la consumazione alla scadenza.
3. Le urne cinerarie per l'interramento delle ceneri dovranno avere dimensioni minime di cm. 30x cm. 30 x cm. 30 e massime di cm. 40 x cm. 40 x cm. 40 ed essere di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici, quale cemento, vetroresina, plastica, di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata di liquidi, in modo tale che l'urna allo scadere del periodo di interramento possa essere tumulata, analogamente a quanto previsto per le ossa, ovvero avere altre destinazioni secondo le indicazioni degli aventi titolo.
4. Trascorso il termine di sei mesi dalla scadenza dell'interramento, senza che pervengano indicazioni dagli aventi titolo, le ceneri vengono disperse di diritto nel cinerario comune.

c. Caratteristiche delle fosse di interramento.

1. La fosse di interramento delle urne devono avere dimensioni minime di cm. 40 per cm. 40 e separate tra loro da spazi di larghezza non inferiore a cm. 40. E' d'obbligo uno strato di terreno di cm. 40 tra l'urna ed il piano di campagna del campo.
2. Le fosse di inumazione saranno contraddistinte da identici cippi sui quali saranno fissate identiche targhe di materiale lapideo con indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto ed eventualmente, secondo la richiesta dei familiari, con inciso anche il simbolo religioso o laico.
3. La dimensione e le caratteristiche dei cippi e delle targhe saranno stabilite dal competente ufficio servizi cimiteriali, anche in relazione alle misure delle fosse adottate, pur nel rispetto di quelle minime prefissate.



4. Il servizio di interrimento delle ceneri viene svolto esclusivamente dagli operatori dei servizi cimiteriali del Comune.

PARTE SESTA

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 - Senso comunitario della morte.

1. Sono possibili forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

Art. 8 - Nuove opere per la dispersione.

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono individuate e rese idonee le aree per provvedere all'inumazione delle urne cinerarie ed alla dispersione delle ceneri, come indicato nell'allegata planimetria.

Art. 9- Sanzioni.

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'autorizzazione alla cremazione dall'art. 2 della L. R. 24 del 2007, delle relative disposizioni previste dal regolamento regionale n. 1 del 2008 e del presente regolamento comunale comporta l'applicazione ai soggetti che svolgono l'attività di cremazione e agli aventi titolo di cui all'art. 2 comma 2, lettere c) e d), della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle disposizioni previste per l'affidamento delle ceneri dall'art. 3 della L. R. 24 del 2007 e delle relative disposizioni previste dal regolamento regionale n. 1 del 2008 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250,00 a euro 1500,00.

3. Salvo che il fatto non costituisca reato la violazione delle disposizioni previste per la dispersione delle ceneri dall'art. 4 della L. R. 24 del 2007 e delle relative disposizioni previste dal regolamento regionale n. 1 del 2008 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 3000,00.

4. Gli importi introitati dal comune di Vallecrosia per l'applicazione delle sanzioni di cui al punto 1. sono destinati a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.

5. Le violazioni di cui ai precedenti punti 2. e 3. relativamente alle disposizioni contenute nel presente regolamento comportano l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da euro 25,00 a euro 500,00, come previsto dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo n° 267 del 18.8.2000 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), salvo diversa disposizione di legge, con destinazione dei proventi a copertura delle spese di esercizio di tali funzioni.

2. Le violazioni di cui all'art. 2 della Legge 130/2001 (dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale dello Stato Civile o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto) sono punite, come stabilito dalla stessa legge, con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni (da euro 2.582,28 a euro 12.911,42).

Art. 10 - Informazioni ai cittadini.

1. Il Comune di Vallecrosia promuove e favorisce l'informazione ai cittadini residenti sulle diverse pratiche funerarie, tramite gli organi di informazione e forme di pubblicità adeguate.

2. Le informazioni telematiche sono divulgate mediante il sito del Comune di Vallecrosia. (www.comune.vallecrosia.it).

Art. 11 - Imposta di bollo.

1. Tutte le istanze previste dal presente regolamento e le relative autorizzazioni sono soggette al pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 12 - Modulistica.

1. La relativa modulistica per l'espletamento del procedimento previsto dal presente Regolamento è approvata con provvedimento del Funzionario Responsabile del Settore Demografico.



2. I moduli di richiesta sono disponibili per l'utenza oltre che presso gli uffici comunali anche sul sito del comune.

Art. 13 - Tempi per erogazione del servizio.

1. L'autorizzazione viene rilasciata, di norma, entro 3 giorni dalla presentazione della domanda e le operazioni concluse, di norma, entro 5 giorni.

Art. 14 – Norma finale.

1. Sono abrogate le norme del vigente regolamento comunale di polizia mortuaria in contrasto con quelle previste dal presente regolamento.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 130 del 30.3.2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Legge Regione Liguria n. 24/2007 : Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- Legge Regione Liguria n. 4/2008: Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri);
- Regolamento regionale n. 1/2008: Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 24/2007;
- D.P.R. 10.9.1990, n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.3, comma 1, numero 8 (Muovo codice della strada);
- Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali);
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- D.P.R. n. 254 del 15.7.2003: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
- CODICE CIVILE Art. 74 e segg.



Marca da bollo
€ 14,62

All' **Ufficiale di Stato Civile**
del Comune di **Vallecrosia**

Io sottoscritto/a Cognome/Nome: _____
data di nascita: __/__/____ luogo di nascita _____
residente a : _____ Via _____ n. ____ cap _____
C.F. _____ in qualità di (*) _____

CHIEDO

A) Il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione del cadavere di:

Cognome/Nome: _____
data di nascita: __/__/____ luogo di nascita _____
decesso avvenuto in _____ il __/__/____
residente in vita residente a _____ Via _____ n. _____

La manifestazione della volontà del defunto di essere cremato e l'inesistenza di eventuali impedimenti risulta dai seguenti atti o documenti allegati :

- estratto della disposizione testamentaria , rilasciato dal notaio, da cui risulti la volontà del defunto di essere cremato;
- volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione;
- dichiarazione di volontà resa dal coniuge, in difetto:
- dichiarazione di volontà resa da tutti i parenti più prossimi di pari grado, previo accordo a maggioranza assoluta degli stessi;
- certificato del medico necroscopo, da cui risulta essere escluso anche il sospetto di morte dovuta a reato,
- nulla osta dell'Autorità giudiziaria rilasciato in data _____ al n. _____
- attestazione del competente che il defunto non era portatore di protesi elettro-alimentate o che le stesse sono state rimosse;

B) Il rilascio dell'autorizzazione alla dispersione delle ceneri

La manifestazione di volontà del defunto di disperdere le ceneri risulta dai seguenti atti o documenti allegati :

- estratto della disposizione testamentaria;
- dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione;
- dichiarazione di volontà del defunto resa avanti a pubblico ufficiale;
- dichiarazione di volontà resa dal coniuge, in difetto:
- dichiarazione di volontà resa da tutti i parenti più prossimi di pari grado;
- all'uopo indica quale incaricato della dispersione l Sig. _____
- le ceneri verranno disperse nel territorio di Vallecrosia:
 - nel cinerario comune nel civico cimitero per la conservazione perpetua e collettiva delle ceneri;
 - nel "*campo della memoria*" del civico cimitero;
 - per interramento in urna biodegradabile nel cimitero _____
 - nell' area dedicata del cimitero;
 - nello spazio della fossa del defunto _____ nel cimitero _____ campo _____



- in mare nel punto indicato nell'allegata planimetria;
- nell'area privata di cui all'allegato consenso del proprietario;
- nell'area demaniale di cui all'allegato nullaosta;

Se le ceneri vengono disperse fuori del territorio di Vallecrosia:

- nulla osta alla dispersione rilasciata dal Comune di _____

Se le ceneri vengono disperse fuori del territorio della Regione Liguria occorre anche produrre:

- estratto della normativa che consente la dispersione di ceneri provenienti da comuni appartenenti ad altre Regioni;

Se le ceneri vengono disperse all'estero o provengono dall'estero occorre produrre:

- nulla osta del console straniero in Italia o del console italiano all'estero alla dispersione delle ceneri;

C) _ Il rilascio dell'autorizzazione di affido personale delle ceneri

La manifestazione di volontà del defunto di affido personale delle ceneri risulta dai seguenti atti o documenti allegati :

- estratto della disposizione testamentaria;
- dichiarazione di volontà del defunto iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione;
- dichiarazione di volontà del defunto resa avanti a pubblico ufficiale;
- dichiarazione di volontà resa dal coniuge, in difetto;
- dichiarazione di volontà resa da tutti i parenti più prossimi di pari grado, previo accordo a maggioranza assoluta degli stessi nell'individuazione dell'affidatario unico;
- contestuale dichiarazione di responsabilità, con la sottoscrizione della presente istanza, per la custodia delle ceneri e di consenso per l'accettazione di eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;

A tal fine dichiaro di essere a conoscenza:

- a) delle norme circa i reati possibili collegati alla profanazione dell'urna ed alla dispersione delle ceneri non autorizzata;
- e) dell'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione del luogo della conservazione, se diverso dalla residenza;

D) _ Che nel rispetto della volontà del defunto le ceneri siano :

- tumulate nel cimitero di _____
- interrate in urna non biodegradabile nel cimitero di _____
- coinumazione in urna non biodegradabile nella fossa del defunto _____

Allego: fotocopia documento d'identità dell'istante.

_____, li _____

In fede



COMUNE DI VALLECROSA
SETTORE DEMOGRAFICO
SERVIZIO STATO CIVILE E POLIZIA MORTUARIA

Si attesta che la su estesa dichiarazione è stata resa al sottoscritto Ufficiale di Stato Civile dal ___
Sig. ___

_____ identificat_ mediante Carta d'Identità/ _____
n. _____ rilasciato_ dal Comune/ _____ di _____
il _____;
Vallecrosia, li _____

L'Ufficiale di Stato civile

Nel caso non fosse resa al funzionario competente, il dichiarante deve allegare un documento d'identità personale.

Avvertenze nella compilazione

- In relazione alla condizione del caso:

a) - Inserire : 1 coniuge del defunto;

3 altro familiare (specificare il grado di parentela ai sensi degli artt.74,75,76 e 77 del c.c.;

4 altra persona a questo fine autorizzata dall'avente diritto;

5 tutore o esercenti la potestà genitoriale;

6 esecutore testamentario (indicare gli estremi dello strumento testamentario e allegare copia autentica dello stesso, anche per estratto, rilasciata dal notaio che ha curato la pubblicazione del testamento – dichiarazione di rappresentante legale dell'associazione riconosciuta avente tra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati. Per coloro i quali, al momento della morte risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. La dichiarazione deve essere convalidata dal presidente dell'associazione).

b) - Barrare una delle caselle in corrispondenza del/dei documento/i allegati

c) - Il nulla osta occorre solo in assenza della dichiarazione del medico.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n. 130 del 30.3.2001: Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”;
- Legge Regione Liguria n. 24/2007 : Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri;
- Legge Regione Liguria n. 4/2008: Modifiche alla Legge Regionale 4 luglio 2007 n. 24 (disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione ceneri);
- Regolamento regionale n. 1/2008: Regolamento in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 24/2007;
- D.P.R. 10.9.1990, n. 285: Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria;
- Decreto Legislativo 30.4.1992 n.285, art.3, comma 1, numero 8 (Muovo codice della strada);
- Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);
- D.P.R. n. 254 del 15.7.2003: Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179;
- CODICE CIVILE (artt.74, 75, 76 e 77) :
74. (Parentela). La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite .
75. (Linee della parentela). Sono parenti in linea retta le persone di cui l’una discende dall’altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l’una dall’altra.
76. (Computo dei gradi). Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, sempre restando escluso lo stipite.
77. (Limite della parentela). La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445: Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa:
- art 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà):
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.



PARERE SOTTO IL PROFILO TECNICO

VISTO: 21/10/2009

Si esprime parere favorevole sotto il profilo tecnico amministrativo

PATRIMONIO

Arch. Gianni Ughezzo
RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PARERE SOTTO IL PROFILO CONTABILE

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

DECISIONE DELL'ORGANO DELIBERANTE

1) - VOTAZIONE, espressa per alzata di mano/scheda segreta, sulla deliberazione:

Scrutatori:

L'esito della votazione sulla deliberazione sopra indicata è stato il seguente:

Presenti n.
Astenuiti n. (.....)
Votanti n.
Voti Favorevoli N.
Voti Contrari N. (.....)

e pertanto a maggioranza assoluta/ad unanimità di voti.

2) - VOTAZIONE, espressa per alzata di mano, per l'immediata esecutività, ex art. 134 - c. 4 - del D.Lgs. 267/2002:

L'esito della votazione sulla deliberazione sopra indicata è stato il seguente:

Presenti n.
Astenuiti n. (.....)
Votanti n.
Voti Favorevoli N.
Voti Contrari N. (.....)

E pertanto a maggioranza assoluta/ad unanimità di voti.

IL PRESIDENTE

COMUNE DI VALLECROSIA

Prot. Gen. 0012246
Data 23/10/2009
Categoria. 01
Classe. 06

IL SEGRETARIO

Arrivo: il 23/10/2009

of. n. 132